

VERBALE DI INTESA

Private Banker

Con riferimento alle previsioni recate dall'articolo 6 del Verbale di Accordo 28/10/2016, le Parti hanno convenuto quanto segue.

Per quanto concerne i dipendenti adibiti al ruolo di "private banker" che abbiano un inquadramento inferiore a quello di riferimento individuato dal suddetto articolo, è previsto l'avanzamento, decorso un periodo di 1 anno di adibizione continuativa al ruolo, al livello retributivo immediatamente superiore a quello tempo per tempo ricoperto, fino al raggiungimento del 4° livello della Terza Area Professionale. Il passaggio al 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi avverrà – in costanza di adibizione continuativa al ruolo – dopo ulteriori 18 mesi.

Con riferimento ai dipendenti adibiti al ruolo di "private banker" alla data di sottoscrizione del presente Verbale di Intesa, il periodo di maturazione del primo avanzamento eventualmente spettante ai sensi del comma che precede, è fissato in 6 mesi. Quanto precede, sempre che il singolo interessato, in forza delle previsioni aziendali precedentemente applicate, non avrebbe maturato il diritto all'avanzamento in argomento in data anteriore alla scadenza del suddetto semestre. In quest'ultimo caso, l'avanzamento avrà decorrenza dalla data individuata in base alle previgenti disposizioni.

Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, primo periodo, si terrà conto esclusivamente del periodo di adibizione al ruolo di "private banker" maturato successivamente alla data di sottoscrizione del suddetto Verbale di Accordo 28/10/2016.

Ai fini del diritto all'avanzamento, è necessaria l'adibizione continuativa al ruolo di "private banker", nonché l'iscrizione all'albo dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (ex promotori finanziari), fermo restando che l'assenza dal servizio, da qualunque causa determinata (fatta eccezione unicamente per le assenze dal servizio a titolo di ferie, permessi per ex festività, permessi per riduzione dell'orario di lavoro, banca delle ore, sospensione temporanea dell'attività lavorativa e malattia fino a 10 giorni di calendario, congedo obbligatorio per maternità/paternità), comporterà uno slittamento della decorrenza dell'eventuale avanzamento di durata pari alla durata complessiva dell'assenza stessa.

Per quanto specificamente concerne i "private banker" che risultino destinatari delle previsioni di cui all'articolo 6 del Verbale di Accordo 28/10/2016 ("Private Banker") e che abbiano sottoscritto con l'Azienda pattuizioni che prevedano vincoli a carico dell'interessato con specifico riferimento al caso della cessazione dal servizio per dimissioni a fronte di un corrispettivo individuato in uno o più inquadramenti superiori a quello posseduto dagli interessati al momento della sottoscrizione delle pattuizioni stesse:

- resta fermo il corrispettivo di tali pattuizioni, con conseguente riconoscimento dello/degli avanzamento/i pattuito/i secondo la tempistica convenuta nelle pattuizioni stesse;
- il suddetto articolo 6 del Verbale di Accordo 28/10/2016 verrà applicato riconoscendo agli interessati, a partire dalla data in cui avrebbero maturato lo/gli avanzamento/i in argomento in base alle previsioni del suddetto articolo, un assegno *ad personam* integrativo della retribuzione annua lorda, non assorbibile, di misura pari agli incrementi della voce "stipendio" conseguenti a tale/i avanzamento/i, da riconoscersi in costanza di adibizione al ruolo di Private Banker;
- qualora le pattuizioni individuali dovessero prevedere un avanzamento fino ad un inquadramento inferiore al primo livello retributivo dei Quadri Direttivi, verranno in ogni caso riconosciuti ai dipendenti interessati lo/gli ulteriore/i avanzamenti previsti dall'articolo 6 del Verbale di Accordo 28/10/2016.

Dichiarazione delle Parti

In relazione alla previsione recata dall'ultimo comma del presente Verbale di Intesa, le Parti si danno reciprocamente atto che, con specifico riferimento al caso in cui il corrispettivo delle pattuizioni di cui trattasi sia stato individuato nell'avanzamento al 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi e tale

inquadramento sia stato già riconosciuto al dipendente interessato, l'articolo 6 del Verbale di Accordo 28/10/2016 verrà applicato riconoscendo al dipendente, decorsi 6 mesi dalla data di sottoscrizione del suddetto Verbale di Accordo, ricorrendo le condizioni previste dallo stesso articolo 6, un assegno ad personam integrativo della retribuzione annua lorda, non assorbibile, di misura pari alla differenza della voce "stipendio" tra il 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi e il 4° livello retributivo della 3^ Area Professionale, da riconoscersi in costanza di adibizione al ruolo di Private Banker.

Chiarimento a Verbale

Esempi a verbale:

Esempio 1

Pattuizione individuale che prevede l'avanzamento del Private Banker a 3° Area Professionale 3° livello retributivo (3A3) con una decorrenza successiva di 3 mesi alla data di sottoscrizione del Verbale di Accordo 28/10/2016.

Applicazione delle previsioni che precedono:

1. dopo 3 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Accordo 28/10/2016, riconoscimento dell'avanzamento a 3A3, ai sensi della pattuizione stessa;
2. dopo 6 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Accordo 28/10/2016, riconoscimento di un assegno *ad personam* integrativo della retribuzione annua lorda di misura pari alla differenza dell'entità della voce "stipendio" tra il secondo livello ed il terzo livello retributivo della 3° Area Professionale, ai sensi del comma 6 del presente Verbale di Intesa;
3. dopo 12 mesi dal riconoscimento di cui al punto 2 che precede, riconoscimento dell'avanzamento al 4° livello retributivo della 3° Area Professionale, ai sensi del comma 2 del presente Verbale di Intesa;
4. dopo 18 mesi dal riconoscimento di cui al punto 3 che precede riconoscimento dell'avanzamento al 1° livello dei Quadri Direttivi, ai sensi del comma 2 del presente Verbale di Intesa.

Esempio 2

Pattuizione individuale che prevede l'avanzamento del Private Banker a 3° Area Professionale 3° livello (3A3) con una decorrenza successiva di 9 mesi alla data di sottoscrizione del Verbale di Accordo 28/10/2016.

Applicazione delle previsioni che precedono:

1. dopo 6 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Accordo 28/10/2016, riconoscimento di un assegno *ad personam* integrativo della retribuzione annua lorda di misura pari alla differenza dell'entità della voce "stipendio" tra il secondo livello ed il terzo livello retributivo della 3° Area Professionale, ai sensi del comma 6 del presente Verbale di Intesa;
2. dopo 9 mesi dalla sottoscrizione del Verbale di Accordo 28/10/2016, riconoscimento dell'avanzamento a 3A3, ai sensi della pattuizione stessa;
3. dopo 12 mesi dal riconoscimento di cui al punto 1 che precede, riconoscimento dell'avanzamento al 4° livello retributivo della 3° Area Professionale, ai sensi del comma 2 del presente Verbale di Intesa;
4. dopo 18 mesi dal riconoscimento di cui al punto 3 che precede, riconoscimento dell'avanzamento al 1° livello dei Quadri Direttivi, ai sensi del comma 2 del presente Verbale di Intesa.

L'efficacia del presente Verbale di intesa è comunque subordinata all'approvazione da parte dei competenti Organismi.

Genova, 28 ottobre 2016

BANCA CARIGE S.p.A. anche in qualità di Capogruppo del Gruppo Banca Carige

FABI

UNISIN/FALCRI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA